COMUNE DI ARRONE

Provincia di Terni

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

Reg. Gen. n. 73 del 05-06-2024

OGGETTO: AGGIORNAMENTO N. 1/2024 AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026. SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO: SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2024/2026.

L'anno **2024** addì **05** del mese di **Giugno** alle ore **17:30** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita, previa convocazione, la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

		Presenti	Assenti
DI GIOIA FABIO	SINDACO	X	
GRECHI GIAMPAOLO	VICE SINDACO	X	
FIOCCHI GIUSEPPE	ASSESSORE		X

Presenti n° 3

Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna Basile, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione.

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, c.1, D.Lgs. N.267/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49, c.1, D.Lgs. N.267/2000;

VISTA la proposta di deliberazione concernente l'argomento in oggetto predisposta dal responsabile del servizio competente, di seguito riportata:

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il cui art. 6, primo comma, stabilisce che "Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n.190";

TENUTO CONTO di quanto stabilito:

a) dal D.P.R. 24 giugno 2022 n.81, con il quale è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, il cui art.1, c.1, prevede, per i comuni con più di 50 dipendenti, la soppressione dei seguenti adempimenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO):

1) Piano dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

2) Piano delle azioni concrete, di cui all'art. 60 bis, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165;

3) Piano della performance, di cui all'art. 10, c. 1, lett. a) e c. 1-ter, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 4) Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'art. 1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a), legge 6 novembre 2012, n. 190;

5) Piano organizzativo del lavoro agile, di cui all'art. 14, c. 1, legge 7 agosto 2015, n. 124;

6) Piano di azioni positive, di cui all'art. 48, c. 1, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198;

mentre per le amministrazioni con non più di 50 dipendenti il terzo comma dello stesso articolo, stabilisce che sono tenute al rispetto degli adempimenti semplificati come stabiliti da apposito D.M., poi emanato in data 30 giugno 2022, di cui alla successiva lett. b), disponendo che per le Amministrazioni tenute alla redazione del PIAO, tutti i richiami ai piani sopra elencati – ed ai connessi adempimenti – sono da intendersi riferiti alla corrispondente sezione del PIAO e quindi alla sua approvazione;

b) dal D.M. 30 giugno 2022 n.132, con il quale è stato approvato il Regolamento la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti di cui agli artt. 1, c.2, e 6 in ordine ai quali il PIAO riporta:

- nella sezione 1-la Scheda anagrafica dell'ente;

- nella sezione 2-la sottosezione Programmazione degli obiettivi di performance e la sottosezione Rischi

corruttivi e trasparenza;

- nella sezione 3- la sottosezione Struttura organizzativa – la sottosezione Organizzazione del lavoro agile e la sottosezione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale;

- la sezione 4 Monitoraggio;

RILEVATO che:

- con deliberazione del 29/11/2023 n. 39, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024-2026;

- con deliberazione del 27/12/2023 n. 49, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;

- con delibera della Giunta comunale n. 18 del 31.01.2024 è stato approvato il PIAO 2024-20 26 secondo le modalità semplificate di cui al citato D.M. 30 giugno 2022 n.132 contenente, tra le altre, nella sezione organizzazione e capitale umano, la Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale;

- PRESO ATTO CHE:

- il D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 e successivamente modificato dall'art. 17, comma 1-ter, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8), all'articolo 33, ha modificato la disciplina relativa alla determinazione della capacità assunzionali degli comuni disponendo che "I Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione";

- il Decreto attuativo (DM 17 marzo 2020), pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 aprile 2020, che contiene la disciplina attuativa e di dettaglio di quanto disposto dal citato articolo 33;

- la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 13 maggio 2020, pubblicata in Gazzetta ufficiale l'11 settembre 2020, contiene i principali indirizzi applicativi del Decreto;

ATTESO CHE:

- le citate disposizioni hanno previsto il superamento del turn-over e l'introduzione del criterio della sostenibilità finanziaria della spesa di personale verificata sulla base del rapporto di incidenza tra spese di personale ed entrate correnti, come risultante degli ultimi tre rendiconti approvati;

- le capacità assunzionali dell'ente definite nella citata programmazione contenuta nel PIAO sono state verificate sulla base dei dati riferiti ai rendiconti degli anni 2021-2022-2023 (ultimi tra rendiconti alla data di approvazione del PIAO);

RICHIAMATA la delibera del Consiglio comunale n.16 del 24.04.2024 con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione dell'anno 2023;

ATTESO che:

- -la giurisprudenza della Corte dei Conti ha da tempo sottolineato come la programmazione dei fabbisogni triennale debba essere aggiornata ad ogni successivo rendiconto della gestione, a prescindere dal dato utilizzato per la sua formulazione;
- -in particolare, la deliberazione 55/2020/PAR della Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna ha chiarito che per "ultimo rendiconto della gestione approvato" si deve intendere il primo rendiconto utile approvato in ordine cronologico a ritroso rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale;
- -pertanto, giunti alla formale approvazione del rendiconto della gestione dell'anno, il computo degli spazi assunzionali andrà rivisto e le azioni assunzionali già programmate saranno possibili solo se il calcolo aggiornato le consente ancora;

RITENUTO pertanto opportuno a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'annualità 2023 procedere alla verifica e rideterminazione delle capacità assunzionali anche al fine di poter provvedere all'attuazione delle assunzioni programmate per il triennio 2024-2026;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla modifica della sottosezione 3.3 del Piao 2024-2026 Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale al fine di aggiornare la pianificazione sulla base dei dati risultanti dagli ultimi tre rendiconti approvati;

DATO atto che le modifiche e integrazioni disposte con il presente atto alla sottosezione 3.3 del Piao 2023-2025 sono contenute nel documento allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale (allegato A) dal quale si evince che il Comune di Arrone, sulla base della citata normativa:

- si colloca nella fascia demografica c) (popolazione compresa tra i 2000 e i 2999 abitanti);
- si colloca pertanto tra quegli Enti che, per essere considerati virtuosi, non devono avere un rapporto spese di personale/spese correnti superiore al 27,60 %;
- a seguito dell'approvazione del nuovo rendiconto 2023, avvenuto deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 24 aprile 2024, ha un rapporto spese di personale/spese correnti pari al 24,95%, collocandosi pertanto tra gli Enti virtuosi secondo la normativa vigente;
- per le suesposte motivazioni, ha la facoltà di incrementare la spesa di personale 64.138,84.;
- rispetta la vigente normativa in quanto il valore della spesa dell'attuale piano per l'anno 2024, calcolato sulla base dei criteri di cui al DM 17 marzo 2020, attuativo della disciplina prevista dall'art. 33, comma 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella L. 28 giugno 2019, n. 58, è pari ad euro 3.358,14;

VISTA la dichiarazione di asseverazione del Revisore dei conti verbale n. 2/2024 del 02.06.2024 (n. 5126 del 03.06.2024) con la quale ha attestato che il Piano Triennale oggetto del presente atto rispetta i limiti normativi sopra descritti ed in particolare ha asseverato il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2024-2026;

DATO ATTO:

- che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione così aggiornato risulta coerente con il DUP 2024/2026;
- che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona Danilo Trotti responsabile dell'area finanziarie;

PROPONE

1. DI APPROVARE l'aggiornamento della sottosezione 3.3 del Piao 2024-2026 Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (Allegato "A" al presente atto) a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 24.04.2024;
2. DI DARE MANDATO all'area finanziaria di provvedere alla trasmissione dell'aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113. 3.
3. DI PRENDERE ATTO che il nuovo piano dei fabbisogni rispetta i vincoli assunzionali e di spesa di cui alla normativa vigente in materia, nonché è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'Ente.

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTO di far proprio tale documento, integralmente riportato nel presente atto;

RICHIAMATI:

- Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Lo statuto Comunale vigente riadattato integralmente con deliberazione consiliare n.36 del 22.05.2008;
- Il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29 luglio 2008;
- La vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i settori di attività;
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 22/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, di Approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 – Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 22/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025;
- Il decreto sindacale n. 11 del 24/05/2023, di conferimento delle funzioni dirigenziali e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art.107 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO ed acquisito agli atti il parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica emesso ai sensi

dell'art.49, c.1, D.Lgs n.267/2000;

RITENUTO di dover provvedere come da documento istruttorio condividendo le motivazioni esposte,

Con votazione unanime e favorevole

DELIBERA

1. DI APPROVARE l'aggiornamento della sottosezione 3.3 del Piao 2024-2026 Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (Allegato "A" al presente atto) a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 24.04.2024;

2. DI DARE MANDATO all'area finanziaria di provvedere alla trasmissione dell'aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113. 3.

3. DI PRENDERE ATTO che il nuovo piano dei fabbisogni rispetta i vincoli assunzionali e di spesa di cui alla normativa vigente in materia, nonché è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'Ente.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE	IL SINDACO
Dott.ssa Giovanna Basile	**FABIO DI GIOIA**

Documento firmato digitalmente

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: AGGIORNAMENTO N. 1/2024 AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026. SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO: SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2024/2026.

Il Responsabile del competente servizio, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Arrone,lì 30-05-2024

IL RESPONSABILE DI AREA
TROTTI DANILO

Documento Firmato Digitalmente

PARERE DI RILEVANZA CONTABILE

OGGETTO:AGGIORNAMENTO N. 1/2024 AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026. SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO: SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2024/2026.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione e attesta la copertura finanziaria.

Arrone, lì **30-05-2024**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Trotti Danilo

Documento firmato digitalmente

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: AGGIORNAMENTO N. 1/2024 AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026. SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO: SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2024/2026.

Il Responsabile del competente servizio, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Arrone,lì 30-05-2024

IL RESPONSABILE DI AREA
TROTTI DANILO

Documento Firmato Digitalmente

PARERE DI RILEVANZA CONTABILE

OGGETTO:AGGIORNAMENTO N. 1/2024 AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026. SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO: SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2024/2026.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione e attesta la copertura finanziaria.

Arrone, lì **30-05-2024**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Trotti Danilo

Documento firmato digitalmente

COMUNE DI ARRONE
PROVINCIA DI TERNI

PUBBLICAZIONE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO N. 1/2024 AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026. SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO: SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2024/2026.

Si attesta che la presente deliberazione **73 del 05-06-2024** viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune dal 06-06-2024 al 21-06-2024 (art. 124 c.1, del T.U.E.L. 267/2000);

Arrone, lì 06-06-2024 **Il Responsabile della Pubblicazione**

Costanza Fioretti

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa, visti gli atti d'ufficio, attesta:
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 16-06-2024 in quanto:

¨ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 , D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.)

T decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale on line di questo Comune;

Arrone, lì 06-06-2024

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Costanza Fioretti

Documento firmato digitalmente

3.3 PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

La consistenza del personale in servizio alla data odierna è la seguente:

PROFILI	CATEGORIA	NUMERO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione	4
FUNZIONARIO CONTABILE	Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione	1
FUNZIONARIO TECNICO	Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione	1
ISTRUTTORE TECNICO part – time 18 ore settimanali	Area degli Istruttori	1
FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE	Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione	1
ISTRUTTORE DI POLIZIA MUNICIPALE	Area degli Istruttori	2
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – TECNICO MANUTENTIVO	Area degli operatori esperti	2
TOTALE UNITÀ DI PERSONALE	12	
TOTALE SPESA	€ 647.957,03	

Sulla base dell'esame della dotazione organica e delle relazioni trasmesse dai responsabili, si attesta che non vi sono dipendenti in sovrannumero o in eccedenza.

CALCOLO CAPACITÀ ASSUNZIONALI

Ai sensi dell'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe) ….i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati , considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione";

Il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 ha individuato i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

Sulla base di quanto disposto dalle citate norme le capacità assunzionali dell'ente risultano le seguenti:

Fascia demografica di appartenenza	Valore soglia. Tab. 1 (Rapporto tra spesa di personale e la media delle entrate correnti)	Valore soglia calmierato Tab. 2
C	27,60	Anno 2024 - 30%

Calcolo del rapporto

entrate correnti del triennio 2021-2022-2023		
2021	2022	2023
2.245.002,05	2.493.129,97	2.661.320,97
Media 2.466.484,33		

Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità del bilancio assestato 2023: euro 46.150,65
Media delle entrate correnti: 2.420.333,68
Spesa del personale da rendiconto 2023: euro 603.771,89
Rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti 603.771,89/2.420.333,68: 24,95%

Questo ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera C e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 24,95 %, si colloca nella FASCIA 1 dei Comuni virtuosi e può incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica, e pertanto per una spesa complessiva pari a 64.138,84 (importo calcolato sulla differenza della percentuale del 24,95 %, rapporto spesa personale 2023 e media entrate correnti 2021/2023 e valore soglia Tab. 1 D.M. 17/03/2020 pari al 27,60% - differenza 2,65% = 2.420.333,68x2,65% = 64.138,84);

Il legislatore, per gli periodo 2020-2024, ha fissato un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi, l'incremento effettivo per ulteriori assunzioni che per questo ente è il seguente:

- Spese di personale 2018 * Valore calmierato Tabella 2 DM per fascia demografica ente = € 198.702,85 + 685.182,23(spesa personale 2018) = 883.885,08;

A seguito delle suddette operazioni di calcolo, per questo ente si verifica che l'incremento calmierato risulta superiore all'incremento teorico, pertanto il Comune può procedere ad assunzioni solo entro la misura dell'incremento teorico di cui alla tabella 1 del Decreto e pertanto per la spesa di **euro 64.138,84;**

Comunque l'ente è comunque tenuto al rispetto della spesa media per il personale del triennio 2011/2013 ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, che è pari a € 631.850,00(spesa calcolata con il valore lordo IRAP compresa, meno esclusioni relative alla spesa di personale etero- finanziata);

per l'anno 2024 tale importo è pari ad € 589.464,00 (importo lordo compresa IRAP pari ad € 783.647,00 meno esclusioni per personale etero-finanziato pari a euro 140.250,00 e rinnovi CCNL dal 2016 al 2021 pari ad euro 53.933,00);

In ordine alla spesa di personale a tempo determinato in applicazione dei limiti previsti dell'art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, l'ente non potrà superare il 100% della spesa impegnata nel 2009 che sulla base delle risultanze del rendiconto risulta pari ad euro 119.326,90.

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Potenziamento dei servizi sociali.

La legge di Bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020), all'art. 1, commi 797 e seguenti, ha previsto misure volte al potenziamento del sistema dei servizi sociali territoriali, attraverso la concessione di un contributo economico statale per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali da parte degli ambiti territoriali e dei Comuni che ne fanno parte.

Il contributo, di natura strutturale, ammonta:

- a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 residenti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000 residenti;

- a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

Di conseguenza, per beneficiare del contributo statale, gli ambiti devono garantire con risorse proprie il rapporto di 1 assistente sociale per 6.500 residenti.

Il comma 798 stabilisce che entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale, anche per conto dei Comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente, il numero medio di assistenti sociali in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (ed equivalente a tempo pieno) e la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali per area di attività.

Il contributo è attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Il comma 801 contiene l'espressa previsione per cui alle assunzioni finanziate a valere sulle risorse ministeriali si applica la disciplina prevista dall'art. 57, comma 3- septies, del DL n. 104/2020, in base al quale le spese di personale etero-finanziate, e le corrispondenti entrate, non rilevano ai fini del rispetto dei valori-soglia individuati dal DM 17 marzo 2020 per la definizione della capacità assunzionale dei Comuni.

La legge di Bilancio 2022 (l. n. 234/2021), con i commi 734- 735 dell'art. 1, ha ulteriormente potenziato questa misura.

La norma modifica l'art. 1, c. 449, lettera d-quinquies), della legge n. 232/2016 specificando che la quota del Fondo di Solidarietà Comunale finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali tiene conto del LEP di 1 assistente sociale ogni 5000 abitanti, definito dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 797), affinché venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla Commissione per i fabbisogni standard, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500. La norma estende altresì a questi contributi le deroghe ai vincoli finanziari alla spesa di personale stabiliti dal richiamato comma 801 della legge di Bilancio 2021.

In attuazione di quest'ultima disposizione al Comune risultano assegnati per l'anno 2024 risorse nella misura di euro 13.796,41.

Tra gli obiettivi di servizio indicati nella nota metodologica relativa all'utilizzo delle suddette risorse, atti a giustificare l'incremento e il potenziamento della spesa sociale per i Comuni, è prevista l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato qualora l'incidenza del numero di assistenti per il Comune e/o l'ATS o altra forma associativa di appartenenza sia inferiore a 1:6500 abitanti;

in attuazione delle misure disposte dai commi 734 e 735 dell'art. 1 della legge 234/2021, l' Amministrazione intende potenziare la gestione dell'Ufficio Servizi Sociali, in considerazione della necessità di garantire e migliorare i servizi destinati ai cittadini più fragili del Comune e pertanto nel bilancio dell'esercizio 2024-2026 è previsto di destinare le risorse aggiuntive del fondo di solidarietà comunale, nella quota destinata allo sviluppo dei servizi sociali comunali e risorse assegnate, prevedendo la copertura del profilo vacante in dotazione organica con l'assunzione a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali) di un assistente sociale, avvalendosi delle risorse aggiuntive del fondo di solidarietà comunale, nella quota destinata allo sviluppo dei servizi sociali comunali; la suddetta assunzione comporta una spesa stimata annuale per questo Comune di € 17.154,55, che trova capienza in parte nella quota annuale aggiuntiva del Fondo di Solidarietà comunale assegnata a questo Comune e in parte per euro 3.358,14 sulle risorse assunzionali dell'ente;

Alla luce di quanto sopra la programmazione risulta di seguito riportata:

ANNO 2024

INQUADRAMENTO	PROFILO	SPESA	MODALITÀ DI RECLUTAMENTO
AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATE QUALIFICAZIONI	ASSISTENTE SOCIALE	17.154,55 di cui euro 3.358,14 finanziata con risorse assunzionali	UTILIZZO GRADUATORIE ALTRI ENTI/CONCORSO PUBBLICO

ANNO 2025

INQUADRAMENTO	PROFILO	SPESA	MODALITÀ DI RECLUTAMENTO

ANNO 2026

INQUADRAMENTO	PROFILO	SPESA	MODALITÀ DI RECLUTAMENTO

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO**.**

Risultano attualmente in servizio con contratto a tempo determinato le seguenti unità di personale:

- N. 2 unità ascritte all'area degli istruttori con profilo di istruttore tecnico a tempo determinato, part-time (18 ore settimanali) assunte per le attività di ricostruzione del Sisma 2016 la cui spesa è etero finanziata come da Ordinanza Vice Comm.rio del Governo n. 4 del 26/06/2023;
- N. 1 unità ascritta all'area degli istruttori con profilo di istruttore amministrativo a tempo determinato e pieno, assunta per le attività di ricostruzione del Sisma 2016 la cui spesa è etero finanziata come da Ordinanza Vice Comm.rio del Governo n. 4 del 26.06.2023;

- N. 1 unità ascritta all'area degli istruttori con profilo di istruttore tecnico a tempo determinato, part-time (18 ore settimanali) assunte per le attività del PNRR la cui spesa è etero finanziata ai sensi dell'art. 31bis, c. 5 e 6 del D.L. 152/2021;
- N. 1 unità assunta con modalità di scavalco d'eccedenza, cioè oltre i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale (12 ore), ai sensi dell'art.1 comma 557, legge 311/2004, ascritta all'area degli istruttori con profilo di istruttore tecnico.

Per gli anni 2024-2026 non sono previste ulteriori assunzioni a tempo determinato.

3.3.1 DOTAZIONE ORGANICA

PROFILI	CATEGORIA	POSTI PREVISTI	POSTI RICOPERTI	POSTI DA RICOPRIRE
Funzionario Contabile	Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione	1	1	0
Funzionario Amministrativo	Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione	4	4	0
Funzionario Socio-assistenziale part-time (18 ore settimanali)	Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione	1	0	1
Funzionario Tecnico	Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione	1	1	0

Istruttore Tecnico	Area degli Istruttori tempo indeterminato part-time 18 ore settim.li	1	1	0
Collaboratore ai servizi tecnici	Area degli Operatori Esperti	2	2	0
Funzionario di Polizia Municipale	Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione	1	1	0
Istruttore di Polizia Municipale	Area degli Istruttori	2	2	0
TOTALI		13	12	1

COMUNE DI ARRONE
Provincia di Terni
Parere sulla proposta di deliberazione
per l'aggiornamento del piano del fabbisogno del personale 2024/2026

Verbale n. 2/2024

Il sottoscritto Dott. Stefano Taschini, domiciliato presso il proprio Studio Commerciale-Tributario in Perugia (PG), Via Luigi Canali n. 23, telefono 3494699110, posta elettronica certificata stefano.taschini@legalmail.it , nominato Revisore dei Conti del Comune di Arrone con deliberazione del C.C. n. 17 del 24.04.2024, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto negli artt. da 234 a 241 del D.Lgs. n. 267/2000,

Premesso che:

- L'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- L'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;
- Con deliberazione del 29/11/2023 n. 39, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024-2026;
- Con deliberazione del 27/12/2023 n. 49, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;
- Con delibera della Giunta comunale n. 18 del 31.01.2024 è stato approvato il PIAO 2024-2026 secondo le modalità semplificate di cui al citato D.M. 30 giugno 2022 n. 132 contenente, tra le altre, nella sezione organizzazione e capitale umano, la Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale;

Premesso altresì che:

- L'art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che: "Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.
- L'art. 6, al co. 5, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 stabilisce che: "5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo";
- L'art. 6, comma 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, di cui sopra stabilisce che entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato il Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti", disponendo in particolare al comma 4, che queste procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 6, comma 1";
- Dato atto che il Comune di Arrone ha meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella del Conto Annuale, e precisamente 12, il PIAO viene redatto in modalità semplificata;

- Dato atto che l'art. 4 c. 1 lett. c del Decreto 30/06/2022 n. 132 prevede che "Il Piano triennale dei fabbisogni di personale indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale e deve evidenziare:
  1) La capacità assunzionale dell'amministrazione, calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa;
  2) La programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni;
  3) Le strategie di copertura del fabbisogno, ove individuate;
  4) Le strategie di formazione del personale;

Richiamati in particolare:

- Il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;
- L'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104;

Visti i nuovi principi contabili predisposti da Arconet con i quali si mira a distinguere la programmazione di carattere finanziario (da inserire nel DUP) da quella più prettamente collegata alle strategie di programmazione del personale (da inserire nel PIAO);

Vista la Sezione 3 (piano triennale dei fabbisogni di personale) del PIAO predisposto dall'Ente e dato atto che la stessa costituisce Programma triennale per il fabbisogno del personale 2024/2026 che era stato previsto nel DUPS;

PRESO ATTO E RILEVATO

Che:

- Rientrano nelle spese di personale tutte le spese derivanti da rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, co.co.co., incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 e 110 del TUEL, rapporti di somministrazione di lavoro nonché tutte le spese sostenute per soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;
- È stato rispettato il vincolo di spesa derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020;

CONSIDERATO

- I pareri preventivi favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile della delibera di Giunta con la quale si delibererà in merito al PIAO, espressi dai relativi responsabili del Servizio;
- Lo Statuto ed il Regolamento di contabilità,

Tutto ciò premesso e considerato;

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

visto il D.M. 17 marzo 2020;

ACCERTA

1) Che il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2024-2026, inserito nella sezione 3 del PIAO 2024-2026, rispettano i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
2) Che viene accertato il mantenimento dell'equilibrio pluriennale del bilancio.

ESPRIME

Ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 Marzo 2020, parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto per quanto riguarda la sezione 3 del PIAO (piano triennale dei fabbisogni di personale).

Letto, confermato e sottoscritto.

Perugia, 2 giugno 2024

Il Revisore
Dott. Stefano Taschini
Firma (digitale)

COMUNE DI ARRONE
Provincia di Terni
Parere sulla proposta di deliberazione
per l'aggiornamento del piano del fabbisogno del personale 2024/2026

Verbale n. 2/2024

Il sottoscritto Dott. Stefano Taschini, domiciliato presso il proprio Studio Commerciale-Tributario in Perugia (PG), Via Luigi Canali n. 23, telefono 3494699110, posta elettronica certificata stefano.taschini@legalmail.it , nominato Revisore dei Conti del Comune di Arrone con deliberazione del C.C. n. 17 del 24.04.2024, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto negli artt. da 234 a 241 del D.Lgs. n. 267/2000,

Premesso che:

- L'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- L'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;
- Con deliberazione del 29/11/2023 n. 39, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024-2026;
- Con deliberazione del 27/12/2023 n. 49, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;
- Con delibera della Giunta comunale n. 18 del 31.01.2024 è stato approvato il PIAO 2024-2026 secondo le modalità semplificate di cui al citato D.M. 30 giugno 2022 n. 132 contenente, tra le altre, nella sezione organizzazione e capitale umano, la Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale;

Premesso altresì che:

- L'art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che: "Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.
- L'art. 6, al co. 5, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 stabilisce che: "5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo";
- L'art. 6, comma 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, di cui sopra stabilisce che entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato il Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti", disponendo in particolare al comma 4, che queste procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 6, comma 1";
- Dato atto che il Comune di Arrone ha meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella del Conto Annuale, e precisamente 12, il PIAO viene redatto in modalità semplificata;

COMUNE DI ARRONE
Protocollo Arrivo N. 5126/2024 del 03-06-2024
Doc. Principale - Class. 4.2 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

- Dato atto che l'art. 4 c. 1 lett. c del Decreto 30/06/2022 n. 132 prevede che "Il Piano triennale dei fabbisogni di personale indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale e deve evidenziare:
  1) La capacità assunzionale dell'amministrazione, calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa;
  2) La programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni;
  3) Le strategie di copertura del fabbisogno, ove individuate;
  4) Le strategie di formazione del personale;

Richiamati in particolare:
- Il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;
- L'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104;

Visti i nuovi principi contabili predisposti da Arconet con i quali si mira a distinguere la programmazione di carattere finanziario (da inserire nel DUP) da quella più prettamente collegata alle strategie di programmazione del personale (da inserire nel PIAO);
Vista la Sezione 3 (piano triennale dei fabbisogni di personale) del PIAO predisposto dall'Ente e dato atto che la stessa costituisce Programma triennale per il fabbisogno del personale 2024/2026 che era stato previsto nel DUPS;

PRESO ATTO E RILEVATO

Che:
- Rientrano nelle spese di personale tutte le spese derivanti da rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, co.co.co., incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 e 110 del TUEL, rapporti di somministrazione di lavoro nonché tutte le spese sostenute per soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;
- È stato rispettato il vincolo di spesa derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020;

CONSIDERATO
- I pareri preventivi favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile della delibera di Giunta con la quale si delibererà in merito al PIAO, espressi dai relativi responsabili del Servizio;
- Lo Statuto ed il Regolamento di contabilità,

Tutto ciò premesso e considerato;
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;
visto il D.M. 17 marzo 2020;

ACCERTA

1) Che il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2024-2026, inserito nella sezione 3 del PIAO 2024-2026, rispettano i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
2) Che viene accertato il mantenimento dell'equilibrio pluriennale del bilancio.

ESPRIME

Ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 Marzo 2020, parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto per quanto riguarda la sezione 3 del PIAO (piano triennale dei fabbisogni di personale).
Letto, confermato e sottoscritto.
Perugia, 2 giugno 2024

Il Revisore
Dott. Stefano Taschini
Firma (digitale)

COMUNE DI ARRONE
Protocollo Arrivo N. 5126/2024 del 03-06-2024
Doc. Principale - Class. 4.2 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente